Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 2 maggio 1957, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito al professore Mario Romagnoli, radiologo, la medaglia d'oro al valor civile, in commutazione di quella d'argento a suo tempo concessagli con la seguente motivazione:

Consapevole della sua alta missione, si faceva promotore, in ogni campo della medicina, delle più nobili iniziative.

Malgrado le gravi lesioni riportate nella sua attività di radiologo, dopo aver sopportato con ammirevole stoicismo vari interventi chirurgici, riprendeva la sua fervida opera, sprezzante del rischio cui con tranquilla coscienza continuava ad esporsi.

Neppure l'amputazione del braccio sinistro, dovuta al progredire della infezione, lo induceva ad abbandonare il proprio compito: ammirevole esempio di umana solidarietà e di eroica abnegazione. — Pistoia.

(3288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 332.

Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 133 e 134 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 41, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 162 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Gli accertamenti sanitari, ai quali è soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Il riconoscimento del requisito dell'idoneità fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella *B* annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneità fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle *A* e *B* di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria è effettuata dai funzionari medici di ruolo in sottordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato, che rilasciano all'interessato apposito certificato redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, al capo dell'Ispettorato sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio.

Le spese inerenti agli accertamenti medici in questione sono a carico degli interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MORO — CASSIANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 194. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

REQUISITI FISICI MINIMI ED UNICI PER LE TRE CATEGORIE DEL PERSONALE NAVIGANTE

PER L'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE	PER IL CONTROLLO
1. — Che il richiedente abbia sana costituzione fisica e sia esente da malattie contagiose, non presenti sintomi manifesti che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti, e non abbia menomazioni tali da diminuire notevolmente la sua capacità lavorativa o da costituire pericolo per sè e per gli altri.	1. — Idem c.c.
2. — Vista: 10/10 complessivamente raggiungibili con correzione 5 + 4 purchè la differenza di rifrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e il « visus » naturale di un occhio non sia inferiore a 2/10 (con obbligo di portare lenti). Nel caso di monocolo il « visus » non deve essere inferiore a 10/10 senza correzione, con campo visivo normale.	2. — Vista: 10/10 complessivamente o da un solo occhio, raggiungibili con qualsiasi correzione (con obbligo di portare lenti).
3. — Senso cromatico: sufficiente alla percezione dei colori fondamentali rosso, verde, violetto, (con esclusione dei dicromatici e dei monocromatici).	3. — Senso cromatico: come per l'iscrizione.
4. — Udito: voce di conversazione a 8 metri anche da un solo orecchio.	4. — Udito: voce di conversazione a 8 metri anche da un solo orecchio.

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

ALLEGATO *B*

	REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI		REQUISITI DA ACCERTARSI IN SEDE DI CONTROLLO	
	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina
Vista	10/10 per ciascun occhio senza correzioni.	14/10 complessivamente con correzione 5 + 4 purchè la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti.	14/10 complessivamente senza correzione.	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purchè la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti). Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.
Senso cromatico	Normale.	Come per l'iscrizione nelle matricole.	Normale.	Come per l'iscrizione nelle matricole.
Udito	Percezione voce afona da 8 metri (da ambo i lati).	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio.	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio.	Percezione voce conversazione da 8 metri anche da un solo orecchio.

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per . . . .
Ispettorato di porto di . . . .

Fotografia
firmata dal candidato
e vistata dal medico

CERTIFICATO MEDICO
di idoneità fisica alla navigazione (1)
- all'esercizio delle funzioni di (2)

Si certifica che il sig. . . . . . . di
di anni è stato sottoposto a visita medica — di revisione — per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna.
— per il conseguimento del titolo professionale di (3) . . . .
dalla quale si è desunto che il medesimo (4) presenta: . . . .

Possiede all'

		occhio destro	occhio sinistro
Acutezza visiva	ad occhio nudo		
	a rifraz. corretta		
grado di rifrazione			
senso cromatico			
campo visivo			

percepisce la voce dall'orecchio destro a m. . e dall'orecchio sinistro a m.

In conseguenza si giudica che
idoneo fisicamente alla navigazione — all'esercizio delle funzioni inerenti al titolo professionale di (3)

lì 195 . .

Firma del medico

(1) Per l'inscrizione o la reinscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna.
(2) Nei casi di conseguimento al titolo professionale di capitano, capo-timoniere, ecc. della navigazione interna.
(3) Depennare i casi che non ricorrono.
(4) Indicazione dei requisiti psicofisici generali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1957, n. 333.

Tariffa per la spedizione degli estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e delle cedole di commissioni librarie dirette alle Amministrazioni dei giornali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le voci 9 e 10 dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099, sono modificate come segue:

« 9	Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale	L.	1
10	Cedole di commissioni librarie	»	5
	Se dirette all'Amministrazione dei quotidiani e degli altri periodici di cui al n. 9	»	1 »

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1957, n. 334.

Approvazione del nuovo statuto organico della Federazione colombofila italiana, con sede in Roma.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della Federazione colombofila italiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 102. CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1957, n. 335.

Approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo testo di statuto della Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 336.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia economico-agraria dei Georgofili, con sede in Firenze.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia economico-agraria dei Georgofili, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1956.

Approvazione della convenzione firmata il 23 luglio 1956 con la Società di Navigazione « Si.Re.Na. » - Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale nelle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria (Settore « D »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, con il quale viene approvata la convenzione stipulata il 2 dicembre 1953 con la « Si.Re.Na. » - Sicula Regionale di Navigazione, società per azioni, con sede in Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione con le isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria (settore « D ») per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione di anno, di L. 427.128.100 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, L. 425.032.100 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 e L. 430.630.100 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973;

Visto l'art. 5 della predetta convenzione;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione puramente formale del testo della convenzione anzidetta, onde evitare eventuali dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione della medesima;

Vista la convenzione stipulata il 23 luglio 1956, con la Società « Si.Re.Na. » in conformità della predetta esigenza;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 23 luglio 1956, con la Società « Si.Re.Na. » - Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione di anno, di L. 427.128.100 (lire quattrocentoventisettemilioni centoventottomila cento) fino al 31 dicembre 1955; L. 425.032.100 (lire quattrocentoventicinquemilioni trentaduemila cento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 e L. 430.630.100 (lire quattrocentotrentamilioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973. La predetta convenzione sostituisce la precedente.

Dette somme faranno carico al capitolo 67, art. 2, del bilancio della Marina mercantile per l'esercizio finanziario 1956-1957 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1956

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Registro n. 3 Marina mercantile. — CESARI

Convenzione con la Società per azioni « Si.Re.Na. » (Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo), per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la Società per azioni « Si.Re.Na. » (Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo), provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il sig. ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguire

La Società per azioni «Sirena», con sede in Palermo, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la Società per azioni « Si.Re.Na. » viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno fissata come appresso:

Fino al 31 dicembre 1955 L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento); dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento); dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973 L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento).

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che gli saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura ap presso indicata, dai seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma resta così fissato:

a) introiti del traffico in base alle linee esercitate nello anno finanziario 1951-52: L. 21.900.000;

b) combustibili (ai prezzi attuali):

fino al 31 dicembre 1955: L. 68.838.874 (carbone tonnellate 1658 × 17.600; nafta: tonn. 1531 × 12.665; diesel: tonnellate 1151 × 17.609;

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 56.415.704 (carbone tonn. 682 × 17.600; nafta: tonn. 1531 × 12.665; diesel: tonn. 1421 × 17609;

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973: L. 47.740.605 (nafta tonn. 1501 × 12.665; diesel: tonn. 1610 × 17.609);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure attuali): fino al 31 dicembre 1955 lire 194.900.000; dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 195.500.000; dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973: L. 195.500.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concetto con quello del tesoro.

Art. 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercan tile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.

Amministrazione della Società — Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente; ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile. Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a' termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Roma, piazza Mazzini n. 27 ed avrà sede di armamento nei porti di Palermo e Trapani.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare la M/n Egadi di t. s. l. 770 della ditta « Cirrincione », con sede in Palermo.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellagio:

a) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate da assegnare alla linea 1 di cui allo allegato 1;

b) dal 1° gennaio 1957 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate da assegnare alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1.

I piani di dette navi con gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui allo allegato 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto, alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione di anno, sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima, con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società, ed in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mer cantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salve sempre le varianti che possano rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi, agli orari di lavoro di bordo. Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli Uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le capitanerie ed uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore e amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario Andrea Cirrincione e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data non sia rimasto, volontariamente, nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Al personale già iscritto nei ruoli organici alle dipendenze della Società «La Meridionale» alla data del 31 dicembre 1949, assunto dall'armatore Andrea Cirrincione, in applicazione della convenzione stipulata per i servizi marittimi sovvenzionati delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, per il biennio 1950-51 e successivamente prorogata al 31 dicembre 1943, sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, anche l'anzianità di servizio maturata presso la «La Meridionale».

La Società dovrà pertanto regolarizzare la indennità di quiescenza del personale suddetto, effettuando il versamento delle relative differenze fino alla data della cessazione dei servizi da parte del precedente concessionario.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le controversie che dovessero sorgere, nella applicazione del regolamento organico, saranno decise inappellabilmente da una Commissione composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d'accordo tra le due parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

Convenzioni speciali

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni civili e militari dello Stato di addivenire con le medesime, alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi, con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nella esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'articolo 16 ne compromettessero a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

Divieti

Il concessionario non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società non potrà comunque partecipare direttamente o indirettamente a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile — previa contestazione degli addebiti — potrà, sentito il Consiglio di Stato, revocare la concessione.

Art. 19.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza o all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possano derivare all'Erario.

Art. 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione di anno, della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato; oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, ovvero, costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una compagnia italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione. La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso. La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società s'intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art. 22.

Risoluzioni di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Società ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o in difetto di accordo dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

Sovvenzioni per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua, stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

linea 1 n. 208 viaggi;
linea 2 n. 156 viaggi;
linea 3 n. 104 viaggi;
linea 4 n. 104 viaggi;
linea 5 n. 104 viaggi.

Per gli eventuali viaggi che — in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella — risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria — mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatto a Roma, addì 23 luglio 1956

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *La Società « Si.Re.Na. »*
Carlo LOLLI-GHETTI

ALLEGATO 1
(Art. 1 della convenzione)

ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA

Elenco delle linee, itinerari, periodicità, velocità di esercizio

LINEA 1: Palermo Ustica e ritorno.
Periodicità: quadrisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): mgl. 72.
Migliatico annuo per 208 viaggi: mgl. 14.976.
Velocità di esercizio: mgl. 12.

LINEA 2: Trapani Favignana Levanzo Marettimo e ritorno.
Periodicità: trisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): mgl. 54.
Migliatico annuo per 156 viaggi: mgl. 8.424.
Velocità di esercizio: mgl. 12.

LINEA 3: Trapani Favignana e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): mgl. 20.
Migliatico annuo per 104 viaggi: mgl. 2.080.
Velocità di esercizio: mgl. 12.

LINEA 4: Trapani Pantelleria e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): mgl. 152.
Migliatico annuo per 104 viaggi: mgl. 15.808.
Velocità normale di esercizio: mgl. 14.

LINEA 5: Porto Empedocle Linosa Lampedusa Pantelleria e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): mgl. 422.
Migliatico annuo per 104 viaggi mgl. 43.888.
Velocità di esercizio: mgl. 14.

Navi assegnate alle linee

LINEA 1: una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonn.; per i primi due anni il servizio potrà essere assicurato con nave di t.s.l. non inferiore a 400 tonn. purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile.

LINEE 2 e 3: una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonn.; per i primi tre anni il servizio potrà essere assicurato con nave di t.s.l. non inferiore a 400 tonn. purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile.

LINEE 4 e 5: *a*) una nave della stazza lorda non inferiore alle 800 tonn.;
b) una nave della stazza lorda non inferiore alle 770 tonn.

Fatto a Roma, addì 23 luglio 1956

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *La Società « Si.Re.Na. »*
Carlo LOLLI-GHETTI

ALLEGATO 2
(Art. 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile o dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed a

comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, sempreché dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qualcaso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7, esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza dalla concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle sigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per cause di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse, la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta

S rappresenta la sovvenzione normale

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V^1}{V}\right)^3$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T^1}{T}\right)$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva

V rappresenta la velocità prescritta

T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo

T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10% nei riguardi delle deficienze del tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;

b) i piani dei ponti;

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;

e) i piani di compartimentazione;

f) il piano delle capacità;

g) la scala di solidità o documento equivalente;

h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;

i) la specifica generale;

l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonché del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti. Per contro il Ministero stesso potrà richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento, se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo la Società dovrà, prima dell'acquisto presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà del Ministero di esonerarla dalla presentazione di taluno dei piani e dei documenti stessi. La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, dovranno essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10;

b) ad una prova in mare, a norma del seguente art. 11.

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità, che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità.

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui l'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10% a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè l'esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipedente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 kg. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % del volume delle stive della nave per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1 % della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali.

In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo d'imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possono utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti. Al termine della corsa, il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-*A*, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne la corrispondenza e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Socieà, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio comulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato dalle perdite, manomissione e avarie degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto, escluso); quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con se gratuitamente 30 Kg. di bagaglio a mano.

Qualora venissero attivati servizi a carattere turistico per il trasporto dei passeggeri, sulle navi adibite a tali servizi saranno applicate, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, tariffe speciali, il cui limite allo inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero/kilometro.

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, L. 170 per quintale. L'importo minimo di ogni spedizione sarà di Lit. 200. Le frazioni di quintale fino a 50 kg. e quelle superiori ai 50 kg. saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 % a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 kg. per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti.

c) bestiame:

1ª classe	per capo	L.	1.080;
2ª »	»	»	720;
3ª »	»	»	180;
4ª »	»	»	90.

Appartengono alla prima classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società;

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1.000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5.000.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50% del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50% delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici o della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto, devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in 1ª classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e 10 anni completi di esercizio;

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in 3ª classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatrianti su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70% sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30% sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori e alle loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati e agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere e alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggi per ragioni di lavoro, studi e cura e loro accompagnatori;

nonchè, in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato la riduzione del 30% sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale della Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato sono a carico della Società ed a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della Convenzione, una ritenuta del 2 per mille sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 a L. 150.000, in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella multa di Lit. 15.000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata, la Società incorrerà in una multa da Lit. 15.000 a Lit. 150.000 per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di Lit. 5.000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di Lit. 10.000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione oltre al termine stabilito, sarà punito con una multa di Lit. 100 per tonnellata di stazza lorda per ogni altro giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dal comandante, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di Lit. 1.500 per il comandante, di Lit. 750 per ogni ufficiale e di Lit. 250 per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare della ritenuta e delle multe sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, addì 23 luglio 1956.

p. *Il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *La Società « SI.RE.NA »*
CARLO LOLLI-GHETTI

(3256)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1957.

Rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 1951, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 235, con il quale i signori dott. Pio Albertazzi, dott. Silvio Bocconi, dottor Guido Mercadante, dott. Francesco Saccorotti e generale medico dott. Lorenzo Marengo vennero nominati membri del Comitato di liquidazione;

Visto il decreto Presidenziale 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 14 marzo 1955, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 93, con il quale il dott. Benedetto Mauro in rappresentanza dell'Amministrazione e i signori generale a riposo Federico Morozzo della Rocca, dott. Elio Amatucci e generale a riposo Ettore Brunetti furono nominati membri del Comitato di liquidazione in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il biennio 1° novembre 1954-30 ottobre 1956;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 1956, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 244, con il quale il dottor Alberto Minervini venne nominato membro del predetto Comitato di liquidazione in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1956, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 186, con il quale i signori dott. Vincenzo Federico e dott. Gino Calvari furono nominati membri del Comitato di liquidazione;

Visto il decreto Presidenziale 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 1956, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 163, con il quale il dott. Nicola Pomponio fu nominato membro dello stesso Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Comitato secondo le norme del predetto art. 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301;

Viste le designazioni fatte dalla Suprema Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, dall'Associazione nazionale fra famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I signori dott. Alberto Minervini, dott. Vincenzo Federico consigliere di Cassazione a riposo, dott. Pio Albertazzi consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Silvio Bocconi presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, dott. Benedetto Mauro consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Guido Mercadante

primo referendario della Corte dei conti a riposo, dottor Lorenzo Marengo generale medico a riposo, Federico Morozzo della Rocca generale a riposo, dott. Francesco Saccorotti presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, dott. Gino Calvari presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, dott. Nicola Pomponio vice referendario della Corte dei conti, col. ris. Armando Pileri e col. ris. Pasquale Di Leo, cessano di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra dal 31 marzo 1957.

Art. 2.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Arturo Lamberti è confermato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 3.

Sono confermati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori generale a riposo Federico Morozzo della Rocca, dott. Elio Amatucci, generale a riposo Ettore Brunetti, per il periodo 1° novembre 1956-31 marzo 1957.

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1957 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Roberto Russo presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, dott. Vittorio Carapelle consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Filippo Argento presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, dott. Pietro Carini consigliere di Stato a riposo, dott. Andrea De Angelis consigliere della Corte dei conti, dott. Ernesto Monteforte consigliere della Corte dei conti, dottor Michele Lubrano consigliere della Corte dei conti, dott. Giorgio Cavalletti consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Antonino Insolera consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Gaetano Picconi consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Dante Majuri consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Giuseppe Sangiorgio consigliere di Stato, dott. Pietro Fazzi consigliere di Stato a riposo, dott. Anselmo Valenti consigliere di Cassazione a riposo, dott. Giuseppe Scorzelli magistrato d'Appello, dott. Angelo Michele Iannuzzi magistrato d'Appello, dott. Raffaele Bevilacqua magistrato d'Appello, dott. Umberto Sciorilli Borelli prefetto a riposo, dott. Virginio De Bernardinis ten. gen. medico a riposo, dott. Luigi Ravetta ten. generale medico in ausiliaria, dott. Michele Bizzarri, ten. gen.le medico in ausiliaria, prof. Mario Giordano ten. gen. medico della riserva, prof. Sertorio Marinacci maggiore generale medico a riposo, dott. G. Battista De Bartolomeis primo referendario della Corte dei conti, dott. Domenico Di Ciaccia primo referendario della Corte dei conti, dott. Arturo Lo Curzio primo referendario della Corte dei conti a riposo, dott. Francesco Piroso primo referendario del Consiglio di Stato, dott. Domenico Marocco ispettore superiore di ragioneria a riposo, dott. Giuseppe Piserchia ispettore generale del Tesoro a riposo, dott. Alessandro Senesi ispettore generale a riposo, prof. Emanuele Miceli ispettore generale dell'A.C.I.S. a riposo, prof. Arturo Sabatini colonnello medico della riserva, dott. Tommaso Franceschini referendario della Corte dei conti, dottor Giuseppe Guasco ten. col. di complemento a riposo.

Art. 5.

A decorrere dal 1° aprile 1957 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Elio Amatucci, generale Ettore Brunetti, avv. Gastone Dallari, dott. Valerio Felici, generale Aldo Zini, generale Francesco Tilli, prof. Carmelo Midulla, dott. Antonino D'Angelo, prof. Giuseppe Zorzoli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; i signori dott. Francesco Morfuni e Pasquale Scibelli in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra; il generale Carlo Bricolo e il rag. Carlo Salvitti in rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e i signori Italo Viciconte e col. Ascenzo Maggi, invalidi per la lotta di liberazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365. — PETROCELLI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1957.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma in carica di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, approvato con decreto Ministeriale 24 maggio 1955;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Istituto predetto per il triennio 1957-1959;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gasparro è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Veneto, in sostituzione del dott. Giovanni Romeo.

Il dott. Ugo Cevoli è confermato nella carica di sindaco supplente dell'Istituto medesimo.

I predetti dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

(3233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo (Catania) di un mutuo di lire 620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(3293)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo (Catania) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3292)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raddusa ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raddusa (Catania) di un mutuo di L. 9.368.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3291)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di L. 130.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	654,875
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,755
1 Corona svedese	121,285
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,456
100 Franchi francesi	178,015
1 Franco svizzero acc.	143,295
1 Lira sterlina	1753,062
1 Marco germanico	149,435
1 Scellino austriaco	24,142

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Santu Antinu », con sede in Genoni (Nuoro), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 maggio 1957, la Società cooperativa agricola « Santu Antinu », con sede in Genoni (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Luigi Sulis il 15 ottobre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig. Luigi Puddu.

(3264)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Montegiordano Marina (Cosenza), collegata direttamente con l'ufficio telegrafico di Montegiordano mediante un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(3186)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella laguna di Venezia adiacente all'Isola di San Lazzaro, proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 aprile 1957, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 16 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1955, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella laguna di Venezia in adiacenza all'isola di San Lazzaro, proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare, avente la superficie di mq. 13.551,28 riportata in catasto al foglio 21 sviluppo D mappali nn. 124, 124½, 125½ e 126½ del comune di Venezia.

In base a tale rettifica l'area sdemanializzata col sopracitato decreto interministeriale in data 16 dicembre 1955 ha una superficie di mq. 13.446,38 ed è inscritta in catasto al foglio n. 21 sviluppo D mappali nn. 124, 125½ e 126½ del comune di Venezia.

(3257)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali site sulla costiera di Casalabate (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 aprile 1957 è stato rettificato il decreto interministeriale in data 15 ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 3 novembre 1953, con il quale venivano dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site sulla costiera di Casalabate (Lecce), aventi la superficie complessiva di mq. 19.513,78 riportate in catasto al foglio n. 4, particella n. 16 rata e n. 12 particella 1 rata del comune di Lecce.

In base a tale rettifica le aree oggetto del decreto sopra citato, inscritte in catasto al foglio n. 4 particella n. 16 rata ed al foglio n. 12 particella n. 1 rata del comune di Lecce, hanno una superficie di mq. 19.638.

(3258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1956.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1956, registro n. 30, foglio n. 79, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, per il reclutamento di trenta tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto Presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso per il reclutamento di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto Ministeriale 11 maggio 1956, è così composta:

Presidente:

Generale di brig. CC. s.p.e. Assumma Cosimo.

Membri:

Colonnello CC. s.p.e. Casano Onofrio;
Ten. Colonnello ftr. (g) s.p.e. Girelli Giovanni;
Ten. Colonnello genio s.p.e. Cicciomessere Vito;
Maggiore art. s.p.e. Vacchiano Vincenzo.

Segretario:

Consigliere 1ª classe Diaferia dott. Michele, segretario senza voto.

Al presidente, ai membri, al segretario della Commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto Presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1957
Registro n. 20 Esercito, foglio n. 315. — MASSIMO

(3305)

PREFETTURA DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

Con decreto n. 34752 del 20 aprile 1957, è stata apportata la seguente modificazione al decreto n. 55331 del 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 23 ottobre 1956, relativo all'assegnazione delle sedi del concorso al posto di veterinario condotto indetto con decreto prefettizio n. 9321 del 20 febbraio 1956.

Il dott. Negro Domenico è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio di Gallo-Letino, in luogo del dott. Vinciguerra Gaetano, che non ha accettato il posto nei termini assegnati.

(3243)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 408 e 409 Div. 3/1 in data 19 gennaio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;

Considerato che, a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Cavenago Brianza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Molinari Emilio è assegnato alla condotta medica di Cavenago Brianza.

Il sindaco del comune di Cavenago Brianza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 13 maggio 1957

Il prefetto: LIUTI

(3244)

PREFETTURA DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i propri decreti nn. 3583/San., 3584/San. in data 24 gennaio 1957, n. 12289/San. in data 29 marzo 1957, n. 14996 in data 5 aprile 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami ad undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che a seguito di rinuncia da parte dei sanitari assegnati alle condotte mediche di Casale sul Sile e Gorgo al Monticano sono rimasti vacanti e disponibili le condotte stesse;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono assegnati alle condotte per ciascuno indicata:

Bernardini dott. Giandomenico: Casale sul Sile;
Guarnieri dott. Isabella: Gorgo al Monticano.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Treviso, addì 15 maggio 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(3270)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.